

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 10 ottobre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche*. (25A05562)

Pag. 1

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 24 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia integrata ad indirizzo musicale-artistico», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05435)

Pag. 5

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale e neuropsicologica (PCCN)», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05431).

Pag. 6

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica di Udine», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Udine, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità. (25A05432).

Pag. 6



DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicosomatica e psiconeuroendocrinoimmunologia», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (25A05433). Pag. 7

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione a «I Cormorani - Istituto di formazione sistemica APS», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Fabriano, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità. (25A05434). Pag. 8

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 settembre 2025.

Declassificazione e trasferimento al Comune di Calasetta del tratto di S.S. 126 dir «Sud Occidentale Sarda» dal km 9,340 al km 11,600. (25A05487). Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

DELIBERA 9 ottobre 2025.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Campania, Puglia e Veneto indette per i giorni domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025. (Documento n. 12). (25A05563). Pag. 10

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mebendazolo, «Vermox». (25A05480). Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Grindeks». (25A05481). Pag. 16

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Finasteride Sandoz». (25A05482). Pag. 17

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido fusidico e betametasone, «Fucimixbeta». (25A05483). Pag. 17

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neranol» (25A05484). Pag. 18

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib Koanaa». (25A05485). Pag. 19

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics». (25A05486). Pag. 19

Aggiornamento della composizione del «Tavolo tecnico di coordinamento AIFA - regioni» di cui alla determina n. 7/2025. (25A05541). Pag. 19

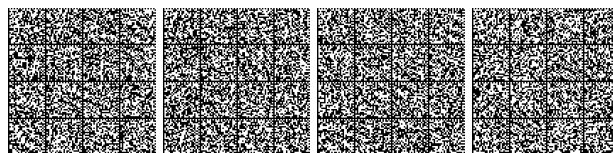
Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Dalmazzo, della Parrocchia di Gesù Lavoratore e della Parrocchia di Madonna Bruna nella Parrocchia San Dalmazzo, tutte in Borgo San Dalmazzo, con contestuale devoluzione del patrimonio. (25A05451). Pag. 19

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Bernardo, della Parrocchia di San Defendente, della Parrocchia di S. Michele, della Parrocchia di S. Stefano Martire, in Cervasca, della Parrocchia di S. Giovanni Battista e della Parrocchia di S. Croce, in Vignolo, nella Parrocchia Santa Maria Maddalena, in Cervasca, con contestuale devoluzione del patrimonio. (25A05452). Pag. 20

Soppressione della Parrocchia di S. Francesco, in Piacenza (25A05453). Pag. 20

Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Stefano Protomartire, in Venezia. (25A05454). Pag. 20



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

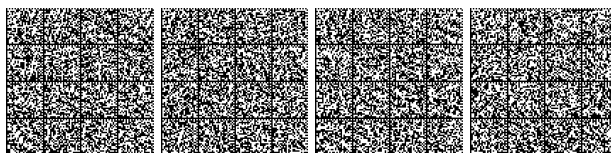
Avviso pubblico per la definizione dei termini e delle modalità con i quali i proponenti delle proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle «Isole minori marine», risultate ammesse nell'ambito della procedura di cui all'avviso del 2 dicembre 2024, accedono al relativo finanziamento. (25A05537).....

Pag. 20

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 2 ottobre 2025.

Ripartizione in unità elementari di bilancio delle variazioni alle unità di voto parlamentare disposte dalla legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025. (25A05515)





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle



operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 102.125 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 ottobre 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 ottobre 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.



Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 ottobre 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.



Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 ottobre 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi

compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05562



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 agosto 2025.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia integrata ad indirizzo musicale-artistico», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 di-

cembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 5 dicembre 2024 e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia integrata ad indirizzo musicale-artistico», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Padova, piazza De Gasperi n. 32, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 26 maggio 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia integrata ad indirizzo musicale-artistico», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Padova, piazza De Gasperi n. 32, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

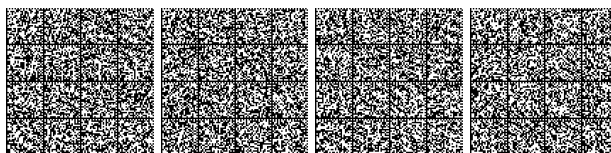
2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05435



DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale e neuropsicologica (PCCN)», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano

richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 12 luglio 2023, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale e neuropsicologica (PCCN)», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino, Corso Dante n. 118, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale e neuropsicologica (PCCN)», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Torino, Corso Dante n. 118, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05431

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica di Udine», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Udine, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in



particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui Il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 6 marzo 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica di Udine», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Udine, viale XXIII Marzo 1848 n. 44, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4, del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica di Udine», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Udine, viale XXIII Marzo 1848 n. 44, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a dieci unità e, per l'intero corso, a quaranta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05432

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione della «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicosomatica e psiconeuroendocrinoimmunologia», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;



Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 18 marzo 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicosomatica e psiconeuroendocrinoimmunologia», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via XX Settembre n. 68/b, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia psicosomatica e psiconeuroendocrinoimmunologia», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Roma, via XX Settembre n. 68/b, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05433

DECRETO 26 agosto 2025.

Abilitazione a «I Cormorani - Istituto di formazione sistemica APS», ad istituire e ad attivare nella sede principale di Fabriano, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

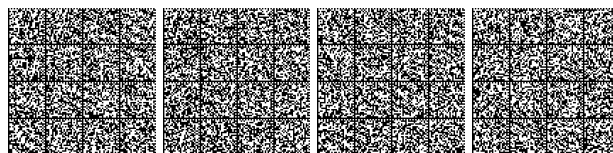
IL DIRETTORE GENERALE

PER LE SPECIALIZZAZIONI SANITARIE, I DOTTORATI DI RICERCA
E ALTRA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sul-



la base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2024, e successive integrazioni, con la quale «I Cormorani - Istituto di formazione sistemica APS», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Fabriano (AN), Via Cappuccini n. 71, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 17 marzo 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 24 luglio 2025, n. 173 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, «I Cormorani - Istituto di formazione sistemica APS», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Fabriano (AN), Via Cappuccini n. 71, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A05434

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 settembre 2025.

Declassificazione e trasferimento al Comune di Calasetta del tratto di S.S. 126 dir «Sud Occidentale Sarda» dal km 9,340 al km 11,600.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada», che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Viste le nota n. 1658 dell'8 febbraio 2024 e n. 12731 del 27 settembre 2024 con la quale il Comune di Calasetta ha presentato la richiesta di declassificazione e il trasferimento alle proprie competenze del tratto stradale compreso tra il km 9+300 e il km 11+600 della Strada Statale 126 dir «Sud Occidentale Sarda»;

Vista la nota n. 244767 del 22 marzo 2024, con la quale la società ANAS, esaminata la richiesta presentata dal Comune di Calasetta, ha trasmesso alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali la relazione illustrativa della Strada Statale n. 126 dir «Sud Occidentale Sarda» per il tratto compreso tra il km 9+300 e il km 11+600 e il parere favorevole sulla cessione della strada statale al Comune di Calasetta;



Vista la nota n. 1037564 del 28 novembre 2024, con la quale la società ANAS ha comunicato l'esatta progressiva chilometrica (S.S. 126 dir km 9+340) e la denominazione del nuovo caposaldo «prossimità innesto tra la S.S. 126 dir e il Lungomare Arenzano» allegando la planimetria con l'esatta ubicazione del nuovo caposaldo e l'indicazione della tratta oggetto di declassificazione;

Vista la deliberazione n. 11/1 del 26 febbraio 2025 della Regione Sardegna con la quale la giunta regionale ha espresso il parere favorevole in merito alla richiesta di declassificazione del tratto della S.S. 126 dir compreso tra il km 9+340 e il km 11+600 al Comune di Calasetta;

Visto il parere n. prot. 29/2025, reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici - Terza sezione - nell'adunanza del 4 giugno 2025;

Vista la nota n. 9913 del 15 settembre 2025, con la quale la Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali ha espresso il parere favorevole in merito alla richiesta di declassificazione e trasferimento

del tratto di Strada Statale 126 dir «Sud Occidentale Sarda» dal km 9+340 al km 11+600;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di Strada Statale 126 dir «Trasversale Sarda» dal km 9,340 (caposaldo iniziale in corrispondenza dell'innesto tra la S.S. 126 dir e il Lungomare Arenzano) al km 11,600 (caposaldo finale), della lunghezza di km 2,260, è declassificato e trasferito al Comune di Calasetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2025

Il Ministro: SALVINI

25A05487

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERA 9 ottobre 2025.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Campania, Puglia e Veneto indette per i giorni domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025. (Documento n. 12).

*(Testo approvato dalla Commissione
nella seduta del 9 ottobre 2025)*

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 56 del 19 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23 e 24 novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Veneto;

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 247 del 24 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23 e 24 novembre 2025 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Campania;

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia n. 512 del 24 settembre 2025 sono stati convocati per i giorni 23 e 24 novembre 2025 i comizi per

l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'art. 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale»;



h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario»;

i) la legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale», come in ultimo modificata dalla legge regionale 29 maggio 2020, n. 22;

j) lo statuto della Regione Veneto approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, successivamente modificata con legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n. 1;

k) la legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 «Legge elettorale» così come da ultima modificata dalla legge regionale 11 novembre 2024, n. 17;

l) lo statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6;

m) la legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale», e successive modifiche e integrazioni;

n) lo statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44;

o) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

p) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

q) la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

r) il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

s) l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e disposizioni comuni
a tutte le trasmissioni*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Campania, Puglia e Veneto, fissate per le date di cui in premessa e si applicano solo negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alle presenti consultazioni elettorali, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2.

*Tipologia della programmazione
Rai in periodo elettorale*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per le consultazioni elettorali nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella della testata



giornalistica regionale registrata ai sensi dell'art. 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).

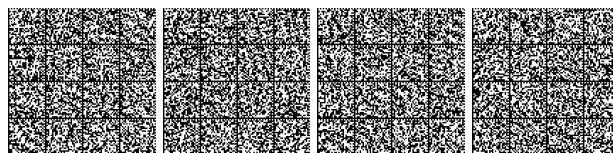
Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione regionale i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche regionali *on-line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffusi in ambito regionale dalla RAI e tutti gli altri programmi regionali a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche locali.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono



o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo locale, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo regionale, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive a diffusione regionale diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche,

la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici regionali, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. In ogni caso, nei programmi di informazione, ove possibile nell'ambito della stessa trasmissione o in altro spazio informativo equivalente, deve essere garantito ai candidati, alle forze politiche e ad ogni soggetto interessato il diritto di rettifica o replica entro il termine di vigenza della presente delibera.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on-line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on-line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.



Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 12.

10-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.



Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Giunta regionale

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a presidente della Giunta regionale della Campania, della Puglia e del Veneto. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a trenta secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta in ambito regionale.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a Presidente della Giunta regionale

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette in ambito regionale confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 12.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 13.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera.



ra, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono chiamati a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 14.

Tutela del pluralismo sulle piattaforme on-line e sui canali social della Rai

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché

ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali social e alle proprie piattaforme on-line, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2025

La Presidente: FLORIDIA

25A05563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mebendazolo, «Vermox».

Estratto determina AAM/PPA n. 589/2025 del 3 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo stato membro di riferimento (RMS), costituito da una variazione tipo II C.I.4):

per le compresse da 100 mg e la sospensione orale da 20 mg/ml, aggiornamento delle sezioni 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per chiarire che le reazioni avverse agranulocitosi e glomerulonefrite sono state segnalate a dosaggi più elevati di mebendazolo utilizzato per il trattamento dell'echinococcosi, aggiornamento del paragrafo 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per chiarire che le reazioni avverse agranulocitosi e glomerulonefrite sono associate al mebendazolo per il trattamento dell'echinococcosi rispetto ad altre indicazioni, pertanto potrebbero essere sintomi di sovradosaggio attesi per indicazioni diverse dall'echinococcosi;

per la sospensione orale da 20 mg/ml, aggiornamento del paragrafo 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo, per aggiungere le istruzioni per l'uso del misurino per la sospensione orale;

per le compresse da 500 mg, aggiornamento della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per modificare la frequenza delle reazioni avverse agranulocitosi e glomerulonefrite

relativamente al medicinale VERMOX (A.I.C. n. 023821) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: IT/H/XXXX/WS/106.

Codice pratica: VN2/2024/119.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 280/6, 20126, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05480



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Grindeks».

Estratto determina AAM/PPA n. 607/2025 del 26 settembre 2025

È autorizzata la seguente variazione+: B.II.e.5.a.1. con conseguente immissione in commercio del medicinale POMALIDOMIDE GRINDEKS nelle confezioni di seguito indicate:

«1 mg capsule rigide» 21 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079097 (base 10) 1JQTX (base 32);

«2 mg capsule rigide» 21 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079109 (base 10) 1JQTY5 (base 32);

«3 mg capsule rigide» 21 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079111 (base 10) 1JQTY7 (base 32);

«4 mg capsule rigide» 21 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079123 (base 10) 1JQTYM (base 32);

«1 mg capsule rigide» 14 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079135 (base 10) 1JQTYZ (base 32);

«2 mg capsule rigide» 14 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079147 (base 10) 1JQTZC (base 32);

«3 mg capsule rigide» 14 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079150 (base 10) 1JQTZG (base 32);

«4 mg capsule rigide» 14 X 1 capsule in blister PVC/PCTFE/PVC/AL perforato per dose unitaria - A.I.C. n. 051079162 (base 10) 1JQTZU (base 32).

Principio attivo: pomalidomide.

Codice pratica: C1A/2025/1858.

Procedura europea: SE/H/2464/001-004/IA/004/G.

Titolare A.I.C.: AS Grindeks con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 53 CAP LV 1057 Riga.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05481

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Finasteride Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 608/2025 del 26 settembre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II C.I.2.b:

Aggiornamento paragrafi 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per allineamento al medicinale di riferimento PROSCAR per il medicinale A.I.C. n. 037717 FINASTERIDE SANDOZ.

Codice pratica: VC2/2024/471.

Procedura europea: AT/H/0269/001/WS/044.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale n. 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05482

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido fusidico e betametasona, «Fucimixbeta».

Estratto determina AAM/PPA n. 609/2025 del 3 ottobre 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione Tipo II C.I.z;

modifiche alle informazioni sul prodotto dopo il completamento di una procedura di uso ripetuto. Aggiornamento dei paragrafi 2; 4,1; 4,2; 4,8; 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle ri-



spettive sezioni 1, 2, 3, 4, 6 del foglio illustrativo la sezione 16 con adeguamenti al *QRD template* edizione corrente nelle sezioni 4; 17; 18 dell'etichettatura. Modifiche minori di *wording* e in adeguamento al *QRD template* edizione corrente.

per il medicinale A.I.C.: 043295 FUCIMIXBETA;

confezioni:

- 5 g; A.I.C.: 043295017 - «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in Al da
15 g; A.I.C.: 043295029 - «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in Al da
30 g; A.I.C.: 043295031 - «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in Al da
60 g; A.I.C.: 043295043 - «20 mg + 1 mg/g crema» tubo in Al da

codice pratica : VC2/2023/555;

procedura europea: DK/H/2355/001/II/0013;

titolare A.I.C.: LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup, Danimarca.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05483

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neranol»

Con la determina n. aRM - 172/2025 - 8627 del 2 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatrix Healthcare Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NERANOL.

confezione: 050308016;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308028;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308030;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 40×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308042;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308055;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308067;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308079;

descrizione: «25 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308081;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308093;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308105;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308117;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308129;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308131;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308143;

descrizione: «50 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308156;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308168;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308170;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308182;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308194;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308206;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308218;

descrizione: «100 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308220;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308232;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308244;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria;

confezione: 050308257;



descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308269;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308271;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308283;

descrizione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308295;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308307;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308319;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308321;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308333;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308345;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308358;

descrizione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308360;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 20×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308372;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 24×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308384;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 30×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308396;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 50×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308408;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 54×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308410;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 60×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria; confezione: 050308422;

descrizione: «250 mg compresse a rilascio prolungato» 100×1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC divisibile per dose unitaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05484

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib Koanaa».

Con la determina n. aRM - 173/2025 - 4395 del 2 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Koanaa Healthcare GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SUNITINIB KOANAA;

confezioni:

049866015 - «12.5 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone HDPE;

049866027 - «12.5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

049866039 - «25 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone HDPE;

049866041 - «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

049866054 - «37.5 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone HDPE;

049866066 - «37.5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

049866078 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone HDPE;

049866080 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05485

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Generics».

Con la determina n. aRM 174/2025 - 813 del 2 ottobre 2025, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA GENERICS.

Confezioni:

041582014 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

041582026 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

041582038 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

041582040 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05486

Aggiornamento della composizione del «Tavolo tecnico di coordinamento AIFA - regioni» di cui alla determina n. 7/2025.

Si rende noto che con determina del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA n. 73 del 9 ottobre 2025, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, sono stati apportati aggiornamenti alle premesse e all'articolo sia della determina n. 7 del 16 gennaio 2025 sia della determina n. 29 dell'11 aprile 2025, in particolare all'art. 2 recante ulteriore «Aggiornamento della composizione del Tavolo tecnico di coordinamento AIFA - regioni».

25A05541



MINISTERO DELL'INTERNO**Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Dalmazzo, della Parrocchia di Gesù Lavoratore e della Parrocchia di Madonna Bruna nella Parrocchia San Dalmazzo, tutte in Borgo San Dalmazzo, con contestuale devoluzione del patrimonio.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Cuneo-Fossano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Dalmazzo, della Parrocchia di Gesù Lavoratore e della Parrocchia di Madonna Bruna nella Parrocchia San Dalmazzo, tutte con sede in Borgo San Dalmazzo (CN).

La Parrocchia di S. Dalmazzo, la Parrocchia di Gesù Lavoratore e la Parrocchia di Madonna Bruna perdono la personalità giuridica civile ed il relativo patrimonio è devoluto secondo le modalità disposte dal richiamato provvedimento canonico.

25A05451**Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Bernardo, della Parrocchia di San Defendente, della Parrocchia di S. Michele, della Parrocchia di S. Stefano Martire, in Cervasca, della Parrocchia di S. Giovanni Battista e della Parrocchia di S. Croce, in Vignolo, nella Parrocchia Santa Maria Maddalena, in Cervasca, con contestuale devoluzione del patrimonio.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Cuneo-Fossano ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Bernardo, della Parrocchia di San Defendente, della Parrocchia di S. Michele, della Parrocchia di S. Stefano Martire, con sede in Cervasca (CN), della Parrocchia di S. Giovanni Battista e della Parrocchia di S. Croce, con sede in Vignolo (CN), nella Parrocchia Santa Maria Maddalena, con sede in Cervasca (CN).

La Parrocchia di S. Bernardo, la Parrocchia di San Defendente, la Parrocchia di S. Michele, la Parrocchia di S. Stefano Martire, la Parrocchia di S. Giovanni Battista e la Parrocchia di S. Croce perdono la personalità giuridica civile ed il relativo patrimonio è devoluto secondo le modalità disposte dal richiamato provvedimento canonico.

25A05452**Soppressione della Parrocchia di S. Francesco, in Piacenza**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 viene soppressa la Parrocchia di S. Francesco, con sede in Piacenza.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A05453**Mutamento della denominazione assunta dalla Parrocchia di S. Stefano Protomartire, in Venezia.**

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2025 la Parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in Venezia, ha assunto la denominazione di Parrocchia del Santissimo Salvatore e di Santo Stefano Protomartire.

25A05454**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO CASA ITALIA**

Avviso pubblico per la definizione dei termini e delle modalità con i quali i proponenti delle proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle «Isole minori marine», risultate ammesse nell'ambito della procedura di cui all'avviso del 2 dicembre 2024, accedono al relativo finanziamento.

Si comunica che sul sito www.casaitalia.governo.it alla sezione Approfondimenti, è disponibile il testo dell'avviso pubblico per la definizione dei termini e delle modalità con i quali i proponenti delle proposte progettuali di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle «Isole minori marine», risultate ammesse nell'ambito della procedura di cui all'avviso del 2 dicembre 2024, accedono al relativo finanziamento.

25A05537MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-238) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 1 3 *

€ 1,00

